



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE



“Scipione Lapi”

Apecchio - Piobbico - Serravalle di Carda
Via S. Francesco 5- 61042 APECCHIO (PU)
Tel. 0722/ 989014 Fax :0722/989013 E. Mail: psic808002@istruzione.it
Cod.Fis : 82005550411

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

Premessa

Il Consiglio di Istituto, sentito il collegio dei docenti,

VISTO il T.U. n°297 del 16 aprile 1994 art.10;

VISTO il D.P.R. n°275 dell' 8 marzo 1999, artt. 8 e 9;

VISTO il D. L. n°44 del 1° febbraio 2001, art. 40, contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi del quale l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO il D.L. n°44 1° febbraio 2001 l'art.33, comma 2, che attribuisce alla competenza del Consiglio di istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale per i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D. L.vo n.165 31 marzo 2001 come integrato e modificato dal D.L.vo n.150 del 27 ottobre 2009;

VISTO il Decreto Legge n.112/2008;

VISTA la Circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il Regolamento d'Istituto in vigore.

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare;

TENUTO CONTO che tale atto assume, di norma, la forma del regolamento interno;

RITENUTO NECESSARIO che le istituzioni scolastiche autonome, sono tenute a redigere un Regolamento interno idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme di cui sin premessa prima di porre in essere le procedure relative agli affidamenti degli incarichi formali agli esperti interni a mezzo della stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

Art.1

OGGETTO

L'Istituto Comprensivo Statale “S. Lapi” indicato di seguito per brevità “ISTITUTO”, ricorre all'adozione del presente REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI che, adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10/07/2018 con delibera n 52/2018, va a costituire parte integrante del vigente Regolamento d'Istituto.

Art.2

FINALITÀ ED AMBITO I APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Interno, redatto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle norme vigenti in materia ed indicate in premessa, individua i principi, le modalità e le regole per gli affidamenti degli incarichi formali agli esperti esterni, a mezzo della stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa.

Vengono delineate le procedure ed i criteri di scelta degli esperti, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Art.3

REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni. Il Consiglio d'Istituto disciplina le corrette procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, in relazione alla opportunità e all'interesse di utilizzare, in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse ed esperienze presenti ed immediatamente reperibili nel territorio di riferimento dell'Istituto.

I candidati devono, di norma, essere in possesso di titolo di studio di livello universitario idoneo alla fattispecie della prestazione professionale richiesta.

Si potrà prescindere dal possesso della laurea in caso di stipula di contratti d'opera che possano essere svolti da soggetti che esercitino attività specialistica e risultino iscritti presso albi o appartengano ad ordini professionali, o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di adeguata documentazione in merito alla specifica esperienza maturata nel settore. Titoli culturali, accademici e professionali:

- titolo di studio
- master o corsi di alta formazione/specializzazione
- curriculum del candidato rapportato alle pregresse esperienze di lavoro rapportate all'attività o al progetto;
- esperienze metodologiche- didattiche;
- attività di libera professione nel settore;
- attività di docente /esperto in corsi di formazione/aggiornamento;
- pubblicazioni e altri titoli;

- competenze specifiche richieste per il singolo progetto/attività.

Criteri per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati :

- livello documentato di qualificazione professionale e scientifica;

- congruenza dell'attività professionale o scientifica con gli specifici obiettivi del progetto/attività

- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto positivamente valutate

Per particolari prestazioni professionali si potrà individuare, al posto di un soggetto formatore persona fisica, un soggetto esterno con personalità giuridica quali associazione o società in possesso dei requisiti che necessari per espletare il servizio di formazione richiesto o di collaborare alla realizzazione di un determinato progetto.

In quest'ultima ipotesi i soggetti non persone fisiche eventualmente individuati quali destinatari di contratti dovranno comunicare i nominativi e produrre i curricula dei soggetti che, per conto delle stesse presteranno la formazione e che dovranno essere comunque in possesso dei requisiti sopra indicati.

ART.4

PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi ai progetti/attività ed insegnamenti per i quali di volta in volta si dovrà procedere al conferimento degli incarichi e nei quali dovranno essere sempre indicati,

- l'oggetto della prestazione;

- modalità e termini per la presentazione delle domande

- i requisiti ed i titoli richiesti che saranno oggetto della valutazione

- l'elenco di tutta la documentazione richiesta e da produrre

- la durata del contratto

- termini di inizio e di conclusione della prestazione

- il corrispettivo proposto per la prestazione

dovranno essere adeguatamente pubblicizzati attraverso l'inserimento sito web istituzionale oltre che affissi all'albo ufficiale d'istituto.

Art.5

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione del compenso relativo alle prestazioni degli Esperti esterni individuati quali destinatari dei singoli contratti verrà di volta in volta effettuata dal D.S., secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di formazione (CCNL/Comparto Scuola - tariffe professionali – Linee Guida Progetti U.E.) ed in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, stabilendo comunque l'importo massimo orario lordo da corrispondere, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e, sempre, in maniera omnicomprensiva di tutti gli oneri, le ritenute ed i versamenti obbligatori per legge.

2. Può anche essere previsto una misura forfetaria dei compensi, ove la stessa risulti più conveniente all'Amministrazione

3. Sono fatti salvi gli importi e le misure dei compensi previsti da specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Con gli Esperti non si instaura in nessun caso alcun tipo di rapporto di lavoro connotabile quale dipendente ed in relazione alle prestazioni rese non compete agli stessi alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art.6

INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

Gli Esperti esterni cui conferire gli incarichi a mezzo specifici contratti di prestazione d'opera occasionale intellettuale sono selezionati dal Dirigente scolastico o soggetto dallo stesso all'uopo appositamente e formalmente delegato.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri di cui sopra all'art.2. Sarà compilata una scheda di valutazione comparativa, con l'assegnazione di un punteggio per ciascuna delle sotto riportate voci:

1. Possesso di laurea magistrale o specialistica 5 punti
2. Possesso di laurea triennale 3 punti
3. Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento
1 punto per ogni titolo, massimo punti 5
4. Esperienza di docenza nel settore di pertinenza
3 punti per ogni titolo, massimo punti 15
5. Esperienza lavorative nel settore di pertinenza
1 punto per ogni titolo, massimo punti 5
6. Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza
2 punti per ogni pubblicazione, massimo 10 punti
7. Precedenti esperienze in attività progettate dall'Istituto senza demeriti 30 punti

- abbia svolto esperienze simili con valutazione positiva nell' istituto
- abbia svolto esperienze simili con valutazione positiva in altri istituti

Per particolari attività/progetti potranno essere ancora individuati ulteriori criteri più specifici, o le valutazioni potranno essere effettuate mediante attribuzione di punteggi nell'ambito di un tetto massimo.

Art.7

STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto dal D.S. e dall'Esperto esterno, a pena di nullità.

Il contratto deve sempre prevedere la condizione che ponga a carico dell'esperto esterno la copertura assicurativa infortuni e R.C. e qualsivoglia altra garanzie assicurative.

Art.8

CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con gli Esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 comma 4 del D.I.n.44 del 1° febbraio 2001 e del D.L.vo n.163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici" soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale interno per inesistenza di specifiche competenze professionali o per mancata disponibilità.

Art.9

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra P.A. è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo n.165 del 30/03/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le previsioni dell'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo 165/2001.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 10/07/2018 con delibera n 52/2018.